

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

D.lgs. n. 184/2025: Codice degli incentivi - Pubblicato in GU

Si informa che è stato pubblicato, sulla G.U. n. 286/2025, il d.lgs. n. 184/2025, recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge n. 160/2023, avente a oggetto delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (cfr. comunicazione Ance del 21 novembre 2023).

Le disposizioni del Codice entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il Codice è articolato in cinque Capi:

- Capo I – Disposizioni generali (articoli da 1 a 3);
- Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale (articoli da 4 a 5);
- Capo III – Dell'attuazione degli incentivi (articoli da 6 a 19);
- Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità (articoli da 20 a 22);
- Capo V – Disposizioni transitorie e finali (articoli da 23 a 28).

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il Codice, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Si segnala, in particolare, che per gli incentivi contributivi è previsto un regime speciale (art. 19, commi 4 e 5):

- la disciplina di cui al Capo III si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 16 (Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi);
- si applicano le disposizioni degli altri Capi del Codice (ad eccezione dell'art. 4, relativo al "programma degli incentivi").

Inoltre, si prevede (art. 25, comma 1) che le disposizioni di cui al citato art. 19 si applicano agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del codice.

Art. 2 - Definizioni

Il successivo articolo 2, comma 1, lett. b), definisce le agevolazioni contributive come: “*sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento*”; mentre, alla lettera r), gli incentivi contributivi sono definiti come: “*gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive*”.

Si segnalano, inoltre, le seguenti definizioni:

- incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale (lettera q): “*gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio*”;
- operazione di delocalizzazione (lettera aa): “*il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento*”.

Art. 8 - Elementi premianti e riserve specifiche

L'art. 8, rientrante nel Capo III “*Dell'attuazione degli incentivi*”, prevede che, nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti:

- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
- c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee

certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;

- e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure.

Grazie all'azione dell'Ance, nella normativa in esame è stato precisato in maniera più chiara che l'applicazione di uno o più degli elementi premianti sopra riportati può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.

Rispetto ai suddetti elementi premianti, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

- a) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili.

Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.

Inoltre, nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle di cui sopra (e ad una riserva stabilita, dal comma 5 della disposizione in commento, in favore delle PMI), in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.

Si ricorda, infine, che l'art. 8 qui illustrato, in quanto ricompreso nel Capo III del Codice, non si applica agli incentivi contributivi.

Art. 9 – Motivi di esclusione

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, l'art. 9 del Codice elenca alcune fattispecie in cui è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni.

Tra queste, si segnalano:

- violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC (lettera d), verificate ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), come illustrato nel prosieguo;

- effettuazione di un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 5 dell'art. 16 del Codice (lettera e).

Art. 16 - Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi

Sempre nell'ambito del Capo III, l'art. 16, comma 1, prevede che nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti, si applica la disciplina di seguito riportata:

- a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
 - 2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4, del Codice;

- b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui al citato articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della Legge di Bilancio 2022, le imprese beneficiarie delle suddette agevolazioni comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno 90 giorni, ovvero 180 giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione (comma 2, art. 16).

Inoltre, le imprese di cui alla suddetta lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza, non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese,

decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi del Codice in esame (comma 3, art. 16).

Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali.

Si evidenzia che, come espressamente previsto dall'art. 16 in esame, le disposizioni sopra illustrate (ossia i commi 1, 2 e 3 dell'art. 16) non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa.

L'art. 16, comma 5, prevede che, ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, **la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonché le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dello stesso art. 16, si applicano anche qualora, all'esito della citata procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della Legge di Bilancio 2022, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge (*"datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti"*) cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unità produttiva oggetto della chiusura.**

In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data.

Viene altresì disposto che, fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5 sopra illustrati, **in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.**

Si ricorda, infine, che, per espressa disposizione normativa, l'art. 16 si applica anche agli incentivi contributivi.

Art. 17 – Revoche

L'art. 17 del Codice disciplina gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza (facendo espressamente salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore).

Tra le circostanze al ricorrere delle quali il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni (elencate al comma 2), si segnalano:

- l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'art. 16 sopra illustrato (lettera d);
- l'accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo nel caso di DURC irregolare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, lettera a), illustrato nel prosieguo.

Art. 18 - Controlli

Nel disciplinare la materia dei controlli, l'art. 18 elenca, al comma 3, quelli che costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei soggetti competenti, al fine di poter disporre l'ammissione alle agevolazioni.

Tra tali adempimenti, è prevista, alla lettera b), per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (avente a oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo).

Il comma 4 elenca quelli che costituiscono adempimenti necessari in sede di erogazione, tra cui si segnala, alla lettera a), l'acquisizione del DURC per le citate agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti.

È espressamente previsto che, in caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento.

Si segnala, infine, che, per espressa disposizione del comma 5, restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19 - Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

Sul regime speciale per gli incentivi contributivi, disciplinato dal comma 4 dell'art. 19, si richiama quanto già illustrato in apertura della presente nota.

Art. 23 – Ulteriori disposizioni

Si segnala, al comma 4, la modifica dell'art. 5 comma 3 della legge n. 162/2021, relativo alle premialità per la certificazione della parità di genere, con la previsione, in particolare, che *“il riconoscimento della premialità è subordinato al possesso della certificazione della parità di genere alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni”*, anziché al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilito in precedenza.

Art. 24 - Abrogazioni

L'art. 24 abroga, tra l'altro, alcune disposizioni, a decorrere dall'entrata in vigore del Codice stesso, che disciplinano il possesso DURC ai fini dell'accesso agli incentivi, in quanto riportate e riorganizzate nel Codice, come sopra illustrato.

Si tratta, in particolare, dell'abrogazione di:

- commi 8-quater e 8-quinquies, art. 31, DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013;
- comma 553, art. 1, l. 266/2005, secondo cui le imprese sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
- comma 7, art. 10, DL 203/005, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2005;
- le parole “compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,” al comma 8-bis, art. 31, DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.

Sono, altresì, abrogati, a decorrere dalla medesima data, gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto Dignità), recanti rispettivamente “Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti” e “Tutela dell'occupazione delle imprese beneficiarie di aiuti”, in quanto sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del Codice, come sopra illustrato.

Per quanto non riportato, si rinvia al Codice in esame.